

Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 2003¹,
decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente

Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade

¹ Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:

- a. per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confederazione secondo le aliquote fissate per tali strade;
- b. per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale con il 20–35 per cento; per il calcolo del sussidio sono determinanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

² I sussidi federali sono versati ai Cantoni.

2. Legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 103 cpv. 3

Abrogato

¹ FF 2003 4857

² RS 814.01

³ RS 831.10

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 19 dicembre 2004.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker